

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VI - Procedimenti speciali
Titolo IV - Giudizio immediato

Art. 457 Trasmissione degli atti

1. Decorsi i termini previsti dall'[articolo 458](#) comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'[articolo 431](#), al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1, sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'[art. 433](#) comma 2.